

25 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

La copertura della perdita potrebbe salvare il fondo perduto

Autore: **Emanuele Galtieri**

Con l'approvazione del decreto "Rilancio" sono state messe in campo una serie di iniziative volte a sostenere le imprese danneggiate dall'emergenza sanitaria e dalle misure imposte per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. Tra queste, una delle più incisive è quella prevista all'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, denominata "Contributo a fondo perduto". Il contributo, ove *"l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019"*, è erogato da parte dell'Agenzia delle Entrate *"a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA"*, per un importo calcolato come percentuale del calo di fatturato e corrispettivi rilevabile in riferimento ai suddetti mesi.

Il contesto del Temporary Framework - Il contributo a fondo perduto, al pari di molte altre misure adottate, non rappresenta una violazione delle regole comunitarie sul funzionamento del mercato comune poiché si inserisce nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", emanato dalla Commissione Europea con comunicazione del 19 marzo 2020.

A tal riguardo, nel silenzio del decreto "Rilancio", è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 13 giugno scorso a chiarire i profili di compatibilità del contributo in commento con le condizioni individuate dalla Commissione Europea nel Temporary Framework. Ne è così derivata un'ulteriore causa d'esclusione dal beneficio rispetto a quelle direttamente desumibili dalla lettera del decreto, riconducibile all'ipotesi di impresa già in difficoltà al 31 dicembre 2019, "in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014".

Nei fatti, l'efficacia della causa ostativa è principalmente riconducibile all'assoggettamento a procedure concorsuali e al caso di PMI costituite da almeno tre anni nella forma di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, nell'ipotesi in cui abbiano *"perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate"*, nonché di PMI costituite da almeno tre anni nella forma di società in nome collettivo o società in accomandita semplice, qualora abbiano *"perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate"*.

La problematica delle perdite cumulate al 31 dicembre 2019 - L'obbligo di valutare a fine 2019 l'eventuale stato di difficoltà, così come disposto dal Temporary Framework, si giustifica con l'esigenza di concentrare le risorse sulle sole imprese effettivamente danneggiate dall'emergenza da Covid-19, precludendo l'accesso agli aiuti a quelle imprese che, già prima della pandemia, si trovavano in uno stato di crisi.

A ben vedere, la definizione di impresa in difficoltà indicata dal citato regolamento n. 651 del 2014, nella valutazione quantitativa proposta, attiene a un profilo esclusivamente patrimoniale, rilevando la consistenza delle perdite cumulate solo in rapporto al capitale proprio conferito nell'impresa. In assenza di ogni valutazione sulla redditività, il contesto di

impresa in crisi è delineato con esclusivo riferimento allo stato di erosione del capitale, tenuto conto del preventivo utilizzo, a riduzione delle perdite cumulate, delle riserve e di “tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società”. Di conseguenza, una società nella quale i soci abbiano deliberato già prima del 31 dicembre scorso, a qualunque titolo, un apporto di risorse tale da riportare sopra la soglia di guardia il valore del patrimonio netto, non potrà essere considerata in difficoltà.

In attesa di auspicabili ulteriori chiarimenti, viene dunque da chiedersi se lo stesso principio non possa trovare applicazione anche in caso di copertura delle perdite deliberata nel 2020, verosimilmente in sede assembleare per l’approvazione di bilancio, atteso che i nuovi apporti dei soci sono comunque idonei a sanare il deficit patrimoniale, pur sempre individuato con riferimento al 31 dicembre 2019.



**Corso online
Pacchetto**

**REVISORI
ENTI LOCALI 2020**

SCOPRI DI PIÙ

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it